



**PROVINCIA DI
AVELLINO**

REGOLAMENTO

*Coordinamento dei Forum dei Giovani della
Provincia di Avellino*

ALLEGATO
ALLA DELIBERA DI CONSIGLIO PROVINCIALE
N. 102 DEL 29.09.2020

INDICE

ARTICOLO 1 - ISTITUZIONE

ARTICOLO 2 - IMPEGNI DELL'AMMINISTRAZIONE

ARTICOLO 3 – FINALITA'

ARTICOLO 4 - ISCRIZIONE ALL'ELENCO PROVINCIALE

ARTICOLO 5 - ORGANI

ARTICOLO 6 - CARICHE

ARTICOLO 7 - L'ASSEMBLEA

ARTICOLO 8 - II CONSIGLIO DEI DELEGATI

ARTICOLO 9 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO

ARTICOLO 10 - IL COORDINATORE DEL COORDINAMENTO PROVINCIALE

ARTICOLO 11 - IL VICECOORDINATORE DEL COORDINAMENTO PROVINCIALE

ARTICOLO 12 - IL SEGRETARIO

ARTICOLO 13 - I CONSIGLIERI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

ARTICOLO 14 - I DELEGATI

ARTICOLO 15 - ELEZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

ARTICOLO 16 - ELEZIONE DEL COORDINATORE DEL COORDINAMENTO PROVINCIALE

ARTICOLO 17 - REQUISITI DI ELEGGIBILITÀ O NOMINA

ARTICOLO 18 - CAUSE DI DECADENZA

ARTICOLO 19 - MODIFICA DEL REGOLAMENTO

ARTICOLO 20 - ENTRATA IN VIGORE

ARTICOLO 21 - NORME FINALI

ART. 1 – ISTITUZIONE

- In attuazione della Carta Europea della partecipazione dei giovani alla vita comunale e regionale, adottata dal Congresso dei poteri locali e regionali d'Europa il 21 maggio 2003 e successive modifiche e integrazioni, del "LIBRO BIANCO della Commissione europea: un nuovo impulso per la gioventù europea", Bruxelles 2001, e della Risoluzione del Consiglio d'Europa del 25 novembre 2003 (obiettivi comuni sulla partecipazione e informazione dei giovani);
- visti, altresì, i principi e le disposizioni contenuti nella Legge Regionale n. 26/2016 avente ad oggetto: "Costruire il futuro. Nuove politiche per i giovani", la quale all'art. 1 comma 2 così recita: "Le finalità della presente legge sono attuate dalla Regione, dagli enti locali e dalle associazioni senza fini di lucro, secondo le rispettive competenze. Le azioni e gli interventi in favore dei giovani sono improntati al rispetto dei principi di pari opportunità, di parità di trattamento, di uguaglianza e di non discriminazione;
- richiamato Decreto della Direzione Generale "Istruzione, Formazione, Lavoro e Politiche Giovanili- UOD Politiche Giovanili" n. 82 del 10/12/2018, "Format procedurale per la realizzazione del Forum Comunale dei Giovani" adottato in attuazione della Legge Regionale innanzi menzionata.

è istituito il COORDINAMENTO DEI COORDINAMENTO DEI GIOVANI DELLA PROVINCIA DI AVELLINO inteso quale organismo di rappresentanza, raccordo e partecipazione di tutti i Coordinamento dei Giovani comunali della Provincia di Avellino, che si propone di avvicinare i giovani alle Istituzioni e le Istituzioni al mondo dei giovani.

Il Coordinamento vuole essere un luogo di crescita, di scambio di idee, di confronto tra giovani che vivono in diverse realtà territoriali della Provincia, al fine di perseguire i comuni obiettivi rispettando le singole realtà locali.

Il Coordinamento assicura ai giovani le condizioni per intervenire direttamente nei confronti degli organi elettivi, contribuendo con proprie proposte alla fase di impostazione delle decisioni, che questi dovranno assumere su temi di interesse giovanile.

Il presente regolamento, definisce i principi programmatici, i compiti e le modalità di elezione degli organi del Coordinamento, il quale svolge le proprie funzioni in modo libero e autonomo.

ART. 2 – IMPEGNI DELL'AMMINISTRAZIONE

L'Amministrazione Provinciale si impegna a:

1. offrire una sede al Coordinamento Provinciale con relativa bacheca e attrezzature; la sede sarà attrezzata con almeno una scrivania, un computer, una stampante e un collegamento a banda larga ad internet;
2. istituire un Elenco in Provincia di Avellino dove ciascun Coordinamento comunale della provincia possa registrarsi;
3. definire un Referente per il supporto e il funzionamento del Coordinamento, per mediare nei rapporti con l'Amministrazione e per la gestione dell'Elenco dei Coordinamento dei Giovani dei Comuni della Provincia di Avellino, curare i rapporti con gli Enti, gli organismi e le associazioni;
4. invitare il Coordinamento dei Giovani alle sedute del Consiglio Provinciale e ad altri incontri istituzionali ove si discuta di crescita sociale ed economica del territorio;

5. prendere atto del programma presentato dal Coordinamento per le proprie attività;
6. pubblicizzare iniziative, attività e atti del Coordinamento;
7. far pervenire, anche su richiesta del Coordinamento, atti, documenti, studi e dati consentiti dalle norme in materia di politiche giovanili;
8. convocare, su richiesta del Coordinamento, il Consiglio Provinciale di Avellino, nella prima seduta utile;
9. destinare la sala consiliare della Provincia come sede operativa ufficiale per le plenarie del Coordinamento, in subordine a tutte le altre necessità della sala, ovvero in caso di necessità un'altra sala adatta allo scopo;
10. promuovere annualmente gli Stati generali delle politiche giovanili per favorire il confronto tra i Forum comunali, le realtà giovanili e la Regione Campania.

ART. 3 – FINALITA'

Il Coordinamento dei Giovani della Provincia di Avellino (di seguito denominato Coordinamento dei Giovani o Coordinamento Provinciale):

1. è strumento di conoscenza, proposizione e partecipazione della realtà giovanile;
2. sviluppa rapporti permanenti con i Forum comunali del territorio irpino e con i Coordinamento Provinciali del territorio campano;
3. promuove rapporti con le consulte e i Coordinamento presenti nelle altre province, e si raccorda con gli altri livelli (regionale, nazionale ed internazionale) per le materie di competenza;
4. favorisce il raccordo tra le aggregazioni giovanili e le istituzioni locali;
5. contribuisce agli atti di programmazione e di pianificazione della Provincia di Avellino, con riferimento agli indirizzi e alle disposizioni che incidono sulla partecipazione, sulla condizione e sulle attività giovanili;
6. promuove iniziative, ricerche, incontri, dibattiti sui temi attinenti la condizione giovanile;
7. promuovere progetti a livello locale, provinciale e regionale, anche in collaborazione con Enti Pubblici, Associazioni e Forum comunali;
8. promuovere la sinergia e la collaborazione tra i vari Coordinamento;
9. propone agli Enti competenti progetti e iniziative volte a prevenire e a recuperare i fenomeni di disagio giovanile, nonché progetti e iniziative che favoriscano l'aggregazione solidale e la partecipazione attiva dei/delle giovani nella società;
10. affianca l'Amministrazione Provinciale nella strategia di informazione e di comunicazione che coinvolga le Istituzioni, le aggregazioni, le associazioni, in rapporto organico con le strutture provinciali, che sinergicamente interagiscono con l'intera attività del Coordinamento, così come previsto dalla Risoluzione del Consiglio d'Europa del 25/11/03 in materia di obiettivi comuni sulla partecipazione e informazione dei giovani (GUUE, 5/12/03);

11. permettere ai giovani di disporre di un forte strumento di dialogo e di relazione istituzionale con l'Amministrazione Provinciale;
12. promuove l'istituzione e l'attivazione dei Forum comunali su tutto il territorio provinciale.

ART. 4 – ISCRIZIONE ALL'ELENCO PROVINCIALE

1. Sono membri del Coordinamento Provinciale i componenti di tutti i Coordinamento dei Giovani dei Comuni della Provincia di Avellino, regolarmente istituiti e che risultino iscritti nell'apposito Elenco.
2. l'iscrizione all'Elenco avviene mediante delibera di Giunta dell'Amministrazione Comunale di riferimento, alla quale dovranno essere allegati i seguenti atti:
 - a) atto di istituzione del Coordinamento dei Giovani comunale;
 - b) regolamento del Coordinamento dei Giovani comunale, così come risultante dall'ultima modifica;
 - c) provvedimento che attesti la composizione del Coordinamento dei Giovani comunale;
 - d) recapiti del presidente del Coordinamento dei Giovani comunale.
3. L'istanza di iscrizione all'Elenco può essere presentata in qualsiasi momento ma solo i Forum comunali iscritti entro la pubblicazione dell'atto di indizione delle elezioni del Consiglio Direttivo e del Coordinatore Provinciale possono esprimere il proprio Delegato e partecipare alle elezioni.
4. Con l'iscrizione all'Elenco i Forum comunali sono tenuti all'osservanza del presente regolamento, senza però subire subordinazioni o imposizioni da parte del Coordinamento dei Giovani della Provincia di Avellino. Ogni Coordinamento Comunale resterà sempre libero e autonomo.

ART. 5 – ORGANI

Sono organi del Coordinamento Provinciale:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio dei Delegati;
- c) il Consiglio Direttivo.

ART. 6 – CARICHE

Sono cariche del Coordinamento Provinciale:

- a) il Coordinatore;
- b) il Vicecoordinatore;
- c) il Segretario;
- d) i Consiglieri del Consiglio Direttivo.
- e) i Delegati;

ART. 7 – L'ASSEMBLEA

1. L'Assemblea ha funzione consultiva e propositiva.
2. L'Assemblea può avanzare proposte, presentare istanze e promuovere petizioni sulla base delle finalità del Coordinamento definite dall'art.3.
3. L'Assemblea si riunisce necessariamente almeno una volta all'anno.
4. L'Assemblea si riunisce, altresì, qualora facciano richiesta motivata al Coordinatore del Coordinamento almeno 1/3 dei membri della stessa, il Presidente del Consiglio Provinciale di Avellino o suo delegato.
5. L'Assemblea è composta da:
 - il Presidente del Consiglio Provinciale di Avellino o suo delegato;
 - il Consiglio Direttivo;
 - i coordinatori di tutti i Forum comunali iscritti all'Elenco.
6. La seduta è valida in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta dei membri e in seconda convocazione con la presenza di 1/3 dei membri, approssimato per eccesso.

ART. 8 – II CONSIGLIO DEI DELEGATI

1. Il Consiglio dei Delegati ha funzione di indirizzo programmatico nei confronti del Coordinatore del Coordinamento Provinciale.
2. Il Consiglio dei Delegati si riunisce necessariamente almeno una volta all'anno.
3. Il Consiglio dei Delegati si riunisce, altresì, qualora facciano richiesta motivata al Coordinatore del Coordinamento almeno 1/3 dei membri della stessa, il Presidente del Consiglio Provinciale di Avellino o suo delegato.
4. Il Consiglio dei Delegati è composto da:
 - il Consiglio Direttivo;
 - i Delegati di tutti i Forum comunali iscritti all'Elenco ad esclusione dei Forum comunali che hanno già eletto il proprio Delegato in seno al Consiglio Direttivo.
5. La seduta è valida in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta dei membri e in seconda convocazione con la presenza di 1/3 dei membri, approssimato per eccesso.
6. Il Consiglio dei Delegati può articolare al proprio interno gruppi di lavoro, esclusivamente di carattere funzionale, in base alle aree tematiche definite dalla L. R. n. 26 del 08 agosto 2016 della Regione Campania. I gruppi di lavoro, qualora formati, hanno compiti di creazione, sviluppo e implementazione delle proposte e delle delibere approvate dal Consiglio dei Delegati.

ART. 9 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo del Coordinamento stabilisce il piano delle attività sulla base dei principi stabiliti dal regolamento e sulla base dei suggerimenti giunti dal Consiglio dei Delegati.
2. Il Consiglio Direttivo approva ogni regolamento interno e le modifiche al presente regolamento secondo quanto disposto dall'art. 19.
3. Il Consiglio Direttivo si riunisce necessariamente almeno una volta ogni quattro mesi.
4. Il Consiglio Direttivo si riunisce, altresì, qualora facciano richiesta motivata al Coordinatore del Coordinamento almeno 1/3 dei membri della stessa, il Presidente del Consiglio Provinciale di Avellino o suo delegato.
5. Il Consiglio Direttivo è composto dal Coordinatore, dal Vicecoordinatore, dal Segretario e da 15 Consiglieri.
6. I Consiglieri sono espressione di ognuna delle seguenti macroaree territoriali, in numero di cinque per ogni area:
 - a) **Alta Irpinia – Baronia:** Bagnoli Irpino, Calabritto, Caposele, Cassano Irpino, Castelfranci, Montella, Nusco, Senerchia, Andretta, Aquilonia, Bisaccia, Cairano, Calitri, Conza della Campania, Guardia Lombardi, Lacedonia, Lioni, Monteverde, Morra De Sanctis, Rocca San Felice, Sant'Andrea di Conza, Sant'Angelo dei Lombardi, Teora, Torella dei Lombardi, Villamaina, Carife, Castel Baronia, Flumeri, San Nicola Baronia, San Sossio Baronia, Scampitella, Trevico, Vallata, Vallesaccarda;
 - b) **Arianese – Valle Ufita – Valle Caudina – Media Valle del Calore:** Ariano Irpino, Zungoli, Montaguto, Greci, CasElencore, Savignano Irpino, Gesualdo, Fontanarosa, Bonito, Frigento, Grottaminarda, Melito Irpino, Montecalvo Irpino, Sturno, Villanova del Battista, Cervinara, Rotondi, Roccabascera, San Martino Valle Caudina, Montemarano, Paternopoli, Castelvete sul Calore, San Mango sul Calore, Luogosano, Lapio, Taurasi, Montemiletto, Torre Le Nocelle, Mirabella Eclano, Venticano;
 - c) **Area Vasta di Avellino – Mandamento – Vallo di Lauro:** Avellino, Montoro, Solofra, Mercogliano, Monteforte Irpino, Atripalda, Avella, Serino, Forino, Mugnano del Cardinale, Baiano, Altavilla Irpina, Aiello del Sabato, Pratola Serra, Sperone, Lauro, Montefalcione, Volturara Irpina, Manocalzati, Contrada, Prata di Principato Ultra, Sirignano, Cesinali, San Michele di Serino, Capriglia Irpina, Pietradefusi, Chiusano di San Domenico, Montefredane, Santo Stefano del Sole, Ospedaletto d'Alpinolo, Quindici, Quadrelle, Grottolella, Domicella, Pago del Vallo di Lauro, Marzano di Nola, Moschiano, Summonte, Pietrastornina, Taurano, San Potito Ultra, Santa Lucia di Serino, Montefusco, Santa Paolina, Candida, Tufo, Sant'Angelo all'Esca, Salza Irpina, Sant'Angelo a Scala, Parolise, Sorbo Serpico, Torrioni, Chianche, Petruro Irpino.
7. La seduta è valida in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta dei membri

e in seconda convocazione con la presenza di 1/3 dei membri, approssimato per eccesso.

8. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo si assumono a maggioranza semplice dei votanti, mediante il metodo palese.
9. I membri del Consiglio Direttivo hanno diritto ad esprimere un solo voto.
10. Oltre alle possibilità di voto favorevole e voto contrario, è possibile astenersi dal voto.
11. In caso di ex aequo tra voti favorevoli e voti contrari, il voto espresso dal Coordinatore Provinciale vale doppio.
12. Il Consiglio Direttivo può articolare al proprio interno gruppi di lavoro, esclusivamente di carattere funzionale, in base alle aree tematiche definite dalla L. R. n. 26 del 08 agosto 2016 della Regione Campania. I gruppi di lavoro, qualora formati, hanno compiti di creazione, sviluppo e implementazione delle proposte e delle delibere approvate dal Consiglio Direttivo.

ART. 10 - IL COORDINATORE DEL COORDINAMENTO PROVINCIALE

1. Il Coordinatore del Coordinamento dei Giovani della Provincia di Avellino viene eletto secondo le modalità di elezione previste dall'art.16 del presente regolamento.
2. Il Coordinatore resta in carica tre anni e può ricoprire la carica per un massimo di due mandati consecutivi, con una proroga al massimo di sei mesi.
3. Il Coordinatore acquisisce piene funzioni dal giorno successivo alla sua elezione.
4. Il Coordinatore Provinciale rappresenta il Coordinamento in tutte le sedi locali, regionali, nazionali e internazionali.
5. Il Coordinatore, raccolto il parere favorevole della maggioranza semplice del Consiglio Direttivo, può convocare l'Assemblea, il Consiglio dei Delegati e il Consiglio Direttivo in modalità telematica.
6. Il Coordinatore presiede l'Assemblea, il Consiglio dei Delegati e il Consiglio Direttivo.
7. Il Coordinatore è garante dell'attuazione del presente regolamento.
8. Il Coordinatore prende atto della eventuale formazione dei gruppi di lavoro tematici costituiti dal Consiglio dei Delegati e dal Consiglio Direttivo.
9. Il Coordinatore si insedia durante il primo Consiglio Direttivo alla presenza del Presidente della Provincia o suo delegato. Nella medesima seduta nomina il suo Vicecoordinatore e Segretario e legge le linee programmatiche di inizio mandato.

ART. 11 – IL VICECOORDINATORE DEL COORDINAMENTO PROVINCIALE

1. Il Vicecoordinatore viene nominato dal Coordinatore Provinciale subito dopo la sua elezione.
2. Il Vicecoordinatore può essere scelto tra tutti i membri interni dei Forum Comunali della Provincia di Avellino (sono esclusi i membri esterni).

3. La carica di Vicecoordinatore è incompatibile con quella di Delegato e Consigliere del Consiglio Direttivo.
4. Il Vicecoordinatore svolge le medesime funzioni del Coordinatore in caso di sua assenza.
5. Il Vicecoordinatore resta in carica sino al termine del mandato del Coordinatore Provinciale o alla decadenza dello stesso dalla carica.

ART. 12 – IL SEGRETARIO

1. Il Segretario viene nominato dal Coordinatore Provinciale subito dopo la sua elezione.
2. Il Segretario può essere scelto tra tutti i membri interni dei Forum Comunali della Provincia di Avellino (sono esclusi i membri esterni).
3. La carica di Segretario è incompatibile con quella di Delegato e Consigliere del Consiglio Direttivo.
4. Il Segretario è responsabile dell'attività di segreteria, custodisce l'archivio di tutti gli atti del Coordinamento Provinciale e si occupa di dare visione degli atti pubblici ai richiedenti.
5. Il Segretario convoca, per conto del Coordinatore, l'Assemblea, il Consiglio dei Delegati e il Consiglio Direttivo almeno 7 giorni (compresi festivi) prima della data della seduta. In casi straordinari l'Assemblea, il Consiglio dei Delegati e il Consiglio Direttivo possono essere convocati almeno 3 giorni (compresi festivi) prima della data della seduta. L'avviso di convocazione avviene tramite comunicazione pubblica o e-mail agli interessati e contiene: ordine del giorno, luogo, data e ora della prima e seconda convocazione.
6. Il Segretario redige i verbali delle Assemblee, del Consiglio dei Delegati e del Consiglio Direttivo e firma il verbale di ogni seduta congiuntamente con il Coordinatore. In caso di sua assenza in una seduta, il Coordinatore sceglie tra i presenti un membro che redige e firma il verbale.
7. Il Segretario cura il registro delle presenze del Consiglio Direttivo.
8. Il Segretario ha il compito di verificare la sussistenza di cause di decadenza relative ai membri dell'Assemblea, del Consiglio dei Delegati e del Consiglio Direttivo e di darne tempestiva comunicazione al Coordinatore Provinciale.
9. Il Segretario resta in carica sino al termine del mandato del Coordinatore Provinciale o alla decadenza dello stesso dalla carica.

ART. 13 - I CONSIGLIERI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. I Consiglieri eletti restano in carica sino al termine del mandato del Coordinatore Provinciale o alla decadenza dello stesso dalla carica.
2. Il membro del Consiglio Direttivo che non si è presentato per tre volte consecutive alle riunioni del Consiglio, si intenderà automaticamente decaduto dalla carica.

3. Il Consigliere che voglia presentare le proprie dimissioni, deve farle per iscritto e consegnarle al Coordinatore Provinciale.
4. In caso di decadenza o dimissioni di un membro del Consiglio Direttivo il seggio resta vacante.

ART. 14 - I DELEGATI

1. Ogni Coordinamento iscritto all'Elenco nomina il proprio Delegato entro il termine di 15 giorni dalla data delle elezioni.
2. Il Delegato di ogni Coordinamento resta in carica sino al termine del mandato del Coordinatore Provinciale o alla decadenza dello stesso dalla carica.
3. In caso di decadenza o dimissioni di un Delegato, questo viene sostituito. Il Coordinamento comunale di riferimento provvederà autonomamente alla nomina del nuovo Delegato al Coordinatore Provinciale.

ART. 15 – ELEZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. I membri del Consiglio Direttivo sono eletti tra i delegati dei Forum comunali (un candidato per ogni Coordinamento).
2. Possono candidarsi alla carica di Consigliere soltanto i membri interni dei Forum comunali ad esclusione del proprio coordinatore.
3. La candidatura va presentata, con apposito modulo, al Presidente del Consiglio Provinciale di Avellino e al Responsabile del Procedimento entro il termine di 15 giorni dalla data delle elezioni.
4. Per ogni macroarea si svolgeranno le elezioni del Consiglio Direttivo. È compito dell'Amministrazione Provinciale individuare il seggio per ogni macroarea, di cui all'art.9 comma 6.
5. Il Delegato di ogni Coordinamento comunale ha diritto di esprimere tre voti di preferenza per i candidati al Consiglio Direttivo appartenenti alla propria macroarea.
6. Risultano eletti i 5 candidati per ogni macroarea che ottengono il maggior numero di preferenze.

ART. 16 – ELEZIONE DEL COORDINATORE DEL COORDINAMENTO PROVINCIALE.

1. La carica di Coordinatore del Coordinamento Provinciale non è compatibile con quella di Coordinatore del Coordinamento comunale. Tutti i candidati devono essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 17 del presente regolamento.
2. Ogni Coordinamento Comunale può candidare, alla funzione di Coordinatore Provinciale, un solo membro interno, ad esclusione del proprio Coordinatore. Egli dovrà avere la sottoscrizione alla candidatura di almeno 10 Coordinatori dei Forum Comunali. Ogni Coordinatore di un Coordinamento Comunale potrà sottoscrivere una sola candidatura. Il candidato alla carica di Coordinatore Provinciale potrà essere residente in un Comune diverso da quello di appartenenza del Coordinamento che lo candida e non essere membro di quest'ultimo, solo nel caso che non

esista un Coordinamento nel suo paese di residenza; qualora venisse eletto, dovrà provvedere all'istituzione del Coordinamento comunale anche nel proprio paese di residenza, entro sei mesi dall'elezione (salvo comprovati impedimenti non dipendenti dalla volontà del Coordinatore eletto). Qualsiasi Coordinamento comunale può candidare tale individuo esterno, a patto che egli si sia distinto per interesse specifico e per forme di collaborazione spontanea nei confronti delle attività di quest'ultimo.

3. La candidatura va presentata, con apposito modulo, al Presidente del Consiglio Provinciale di Avellino e al Responsabile del Procedimento entro il termine di 15 giorni dalla data delle elezioni.
4. L'elezione del Coordinatore Provinciale avviene presso i seggi delle tre macroaree definite dall'art. 9 comma 6. Le elezioni si svolgono entro i 30 giorni successivi alla scadenza del mandato o alle dimissioni del Coordinatore Provinciale.
5. Votano tutti i Coordinatori dei Forum Comunali della Provincia di Avellino. Tutti i votanti hanno il diritto di esprimere un solo voto.
6. Risulta eletto/a il/la candidato/a che ottiene il maggior numero di preferenze.

ART. 17 – REQUISITI DI ELEGGIBILITÀ O NOMINA

1. Sono requisiti di eleggibilità o nomina alle cariche di cui all'art. 6 del presente regolamento:
 - a) Essere cittadini italiani;
 - b) Essere residente in un Comune della Provincia di Avellino;
 - c) Non essere dipendenti di un Comune della Provincia di Avellino;
 - d) Godere dei pieni diritti civili e politici;
 - e) Avere piena capacità d'agire;
 - f) Non aver condanne per reati penali passate in giudicato;
 - g) Avere un'età compresa tra i 18 e i 34 anni.
2. L'eventuale elezione o nomina di persona che non rispecchi i requisiti di cui al presente articolo è nulla.

ART. 18 – CAUSE DI DECADENZA

1. Sono cause di decadenza dalle cariche di cui all'art. 6 del presente regolamento:
 - a) la scadenza del mandato;
 - b) il venire meno, nel corso del mandato, dei requisiti di eleggibilità di cui all'art. 17, eccezion fatta per il cambio di residenza;
 - c) le dimissioni, da confermare dopo un periodo di sospensione di 15 giorni;
 - d) il decesso;
 - e) il compimento del trentacinquesimo anno d'età;
 - f) l'assenza in tre sedute consecutive del Consiglio Direttivo.

ART. 19 – MODIFICA DEL REGOLAMENTO

1. La proposta di modifica del presente regolamento può essere avanzata dal Coordinatore Provinciale o dai 4/5 dei membri del Consiglio dei Delegati.

2. Alla seduta di modifica del regolamento devono esser presenti i 2/3, arrotondato per eccesso, dei membri del Consiglio Direttivo e le modifiche, proposte per emendamenti, devono esser approvate dai 2/3 dei presenti.
3. Le modifiche approvate devono essere poi comunicate al Presidente del Consiglio Provinciale di Avellino.
4. Le modifiche diventano vigenti ed efficaci dopo l'approvazione ad opera del Consiglio Provinciale che dovrà avvenire entro il termine di 60 giorni.

ART. 20 – ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore decorsi sette giorni dalla sua pubblicazione all'Elenco Pretorio della Provincia di Avellino, dopo l'avvenuta esecutività della delibera di approvazione.

ART. 21 – NORME FINALI

Con l'entrata in vigore del presente regolamento si intendono abrogati i regolamenti previgenti di Coordinamento Provinciali o organismi omologhi ed ogni altra disposizione amministrativa, interna all'Ente e recante disciplina del medesimo oggetto, in contrasto o comunque incompatibile con esso.

ALLEGATO
ALLA DELIBERA DI CONSIGLIO PROVINCIALE
N. 102 DEL 29.09.2020